Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 marzo 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 69 DEL 18 MARZO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Società immobiliare S. Trinità, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1966. — **« S.A.R.I. » - Società per azioni riscossione imposte, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1966. — **« S.A.S.P.I. » - Società per azioni servizi pubblici italiani, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1966. — **Società Metallurgica Italiana:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1966. — **Schreder Tonini, società per azioni, in San Gillio Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1966. — **« Autostrade » - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Premi sorteggiati il 1° marzo 1966. — **« Tecnitalia » - Società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1966. — **Istituto Romano di Beni Stabili, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1966. — **« Amicizia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Estinzione di obbligazioni. — **« Amicizia » - Società di navigazione per azioni in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 17 febbraio 1966. — **Immobiliare I.C.O., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1966. — **Credito Fondiario Sardo, società per azioni, in Roma:** Cartelle ed obbligazioni non presentate per il rimborso. — **Società Nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1966. — **« C.G.E. » - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni; certificati non presentati per il rimborso. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **« Fiat » - Società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1681.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Sanremo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'agricoltura di San Remo, già in atto, per ragioni di servizio con il relativo organico dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Sanremo una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per la floricultura con sezioni per:
   floricoltore giardiniere (biennale);
   vivaista (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di predenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato,

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso :

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici agrari a norma delle disposizioni di cui al decreto del capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituito professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal

Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 32.600.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — FERRARI
AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 16. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Sanremo

N. 1 sezione per floricoltore giardiniere (biennale);
N. 1 sezione per vivaista (biennale);
per complessive classi n. 4.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	1
Personale incaricato	
9. Insegnanti tecnici pratici (1)	1

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. **1682**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Faenza (Ravenna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per il commercio di Faenza (Ravenna), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Faenza (Ravenna) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale di Faenza è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi - N. 2 sezioni (biennale);

addetto alla segreteria d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di ruolo di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico, incaricato e temporaneo per il quale fermo restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 57.350.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — LAMI
STARNUTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 2. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Faenza (Ravenna)

N. 2 sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 1 sezione per addetto alla Segreteria d'azienda (triennale);
per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2 Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Aiutanti tecnici	—
6 Magazzinieri	—
7. Bidelli	3
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali.	151

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1683.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Adria (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per il commercio di Adria (Rovigo), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è istituita in Adria (Rovigo) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale di Adria è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi (biennale);
stenodattilografo (biennale);
addetto alla contabilità d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; matematica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica struzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 57.100.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1° luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — LAMI STARNUTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 1. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Adria (Rovigo)

N. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
N. 1 sezione per stenodattilografo (biennale);
N. 1 sezione per addetto alla contabilità d'azienda (triennale); per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Aiutanti tecnici	—
6. Magazzinieri	—
7. Bidelli	3
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali.	149

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1965, n. **1684.**

Modifica degli articoli 333, 462, 495 e 604 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1 del regio decreto 9 dicembre 1935, numero 2211, recante modifiche all'art. 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visti gli articoli 462, 495 e 604 del predetto regolamento;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 333, modificato con l'art. 1 del regio decreto 9 dicembre 1935, n. 2211, e gli articoli 462, 495 e 604 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 333. — « Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente articolo 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, alla Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni ».

Art. 462. — « Le Intendenze di finanza riassumono in prospetti mensili, distintamente per ciascun agente ed

in relazione a ciascun capitolo del bilancio, per competenza e residui, le note di cui all'art. 459 ammesse a rimborso in ciascun mese ed entro i primi venticinque giorni del mese successivo trasmettono alle locali ragionerie provinciali dello Stato, in unico esemplare, prospetti medesimi, corredati delle note e dei documenti giustificativi delle spese.

Le predette ragionerie eseguono i riscontri di propria competenza, richiedono la correzione degli errori rilevati e trasmettono, quindi, i prospetti, le note ed i documenti annessi alla Corte dei conti per la revisione definitiva ».

Art. 495 — « Quando non siano attuati i procedimenti semplificativi di cui all'art. 63 della legge, per l'importo delle ritenute da versare allo Stato, rimaste impegnate sulle aperture di credito in dipendenza dei pagamenti disposti mediante ordinativi dai funzionari delegati, questi, entro il giorno 18 successivo al mese scaduto od altro periodo stabilito dagli speciali regolamenti, emettono un unico buono sulla competente apertura di credito per le ritenute relative agli ordinativi effettivamente pagati ai creditori. Del predetto buono la tesoreria cura la riscossione e per l'importo di esso rilascia le corrispondenti quietanze di entrata e le rimette, entro il giorno 21 successivo, al funzionario delegato perchè siano unite a giustificazione del proprio rendiconto.

Con analogo procedimento sono regolate le ritenute sui pagamenti che il funzionario delegato è autorizzato a fare con le somme prelevate a proprio favore sulla apertura di credito.

La regolazione delle ritenute di cui al presente articolo può anche effettuarsi dai funzionari delegati mediante versamento in contanti.

Per il versamento delle ritenute relative agli ordinativi pagati durante il mese di protrazione dell'esercizio scaduto, i funzionari delegati emettono, sulla competente sezione di tesoreria, separato buono a carico dei fondi in conto residui ad essi accreditati. Le relative quietanze sono del pari trasmesse ai funzionari delegati interessati per essere allegate ai rendiconti di tali fondi ».

Art. 604. — « Le Sezioni di tesoreria rendono conto delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:

a) giornalmente:

alla Direzione generale del tesoro ed all'Amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale una situazione sommaria di entrata, di uscita e del residuo fondo di cassa;

alle locali Intendenze di finanza gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato dalle stesse amministrate;

alla locale Ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalla coesistente Intendenza di finanza, dalla Direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

b) decadalmente:

alle Amministrazioni ed ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'articolo 585 del presente regolamento, la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale;

c) mensilmente:

alla Direzione generale del tesoro;

entro i primi cinque giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato;

entro i primi dieci giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;

entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni del Tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;

alle competenti Amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente per le entrate da esse amministrate, escluse le entrate amministrate dalle Intendenze di finanza, dalle Direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

alle Ragionerie provinciali dello Stato, coesistenti alle Intendenze di finanza sedi di compartimento per i servizi del lotto, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;

alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con tutti i titoli estinti, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle istruzioni predette, con esclusione dei pagamenti e dei titoli del debito pubblico, nonchè dei titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908;

alle singole ragionerie presso le Amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse Amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi riflettenti tali titoli ed un esemplare degli epiloghi degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;

alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, alle Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige, nonchè alle Delegazioni regionali della Corte dei conti indicate nella tabella *A* allegata alla legge 20 dicembre 1961, numero 1345, entro il giorno 21 del mese una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli estinti — descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti — emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate;

alle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi, diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate a sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonchè un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale;

ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente.

Analogamente provvede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla Tesoreria centrale.

La Sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della tesoreria centrale per fondi somministrati.

Tutte le sezioni spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro.

All'Amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, le sezioni medesime danno comunicazioni degli incassi e dei pagamenti di bilancio e fuori bilancio verificatisi nel mese al quale essi si riferiscono.

L'Amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale compila in doppio esemplare il conto mensile riassuntivo delle Sezioni della tesoreria provinciale e lo trasmette entro il giorno 12 del mese successivo alla Direzione generale del tesoro, insieme con un esemplare dei riassunti da essa compilati, per riepilogare le entrate, le spese ed il fondo di cassa. Trasmette inoltre le note riassuntive dei pagamenti di bilancio eseguiti, distintamente per ogni specie di titoli, nonchè quelle dei buoni e dei vaglia del tesoro pagati.

Nei termini stabiliti, le Sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del debito pubblico le contabilità di cui all'art. 482 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1965, n. **1685**.

Istituzione presso l'Università di Trieste della Facoltà di medicina e chirurgia limitata al primo biennio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la proposta avanzata dalle autorità accademiche della Università di Trieste intesa all'istituzione della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università medesima limitata al 1° biennio;

Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facoltà, stipulata in data 11 dicembre 1965 tra l'Università di Trieste e la Provincia, il Comune, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, la Cassa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di approvare la proposta anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 11 dicembre 1965 tra l'Universita degli studi di Trieste, la Provincia, il Comune, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, la Cassa di risparmio e gli Ospedali riuniti di Trieste intesa al mantenimento della Facoltà di medicina e chirurgia limitata al 1° biennio, che viene istituita a norma del seguente articolo 2 presso l'Universita di Trieste.

Art. 2.

In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Trieste è costituita la Facoltà di medicina e chirurgia limitata al 1° biennio.

Art. 3.

Alla Facoltà di medicina e chirurgia è attribuito un posto di professore di ruolo mediante modifica al riparto dei posti assegnati alla Facoltà di farmacia dell'Università di Trieste.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministero della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1965

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 202, *foglio n.* 48. — VILLA

Repertorio n. 121

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Trieste.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno 1965 (millenovecentosessantacinque) il giorno 11 (undici) del mese di dicembre alle ore 12, in una sala dell'Università degli studi di Trieste, avanti a me dott. Oberdan Marchetti, nato a Lesmo (Milano) il 14 agosto 1916 e domiciliato in Trieste, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Trieste e, come tale, delegato quale ufficiale rogante a redigere e ricevere gli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria, come da decreto rettorale n. 1996 del 17 ottobre 1962, a mente dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e dall'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilità dell'Università emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939, ed alla presenza dei signori:

1) prof Sergio Morgante, ordinario di Mineralogia e preside della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

2) prof. Benedetto de Bernard, ordinario di Chimica biologica e preside della Facoltà di farmacia;

testimoni noti ed idonei a termine di legge, si sono costituiti:

l'Università degli studi di Trieste, nella persona del magnifico rettore prof. Agostino Origone (allegati « A » e « B »);

la provincia di Trieste, nella persona del presidente della Giunta provinciale, dott. Alberto Savona (allegato « C »);

il comune di Trieste, nella persona del sindaco dott. Mario Franzil (allegato « D »);

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste, nella persona del presidente dott. Romano Caidassi (allegato « E »);

la Cassa di risparmio di Trietse, nella persona del presidente avv. Giorgio Iaut (allegato « F »);

gli Ospedali riuniti di Trieste, nelle persone del presidente avv. Enzo Morgera e del segretario dott. Mariano Berni (allegato « G »);

i quali

Premesso

che l'Università degli studi di Trieste, l'unica esistente nella Regione Friuli-Venezia Giulia, non comprende, fra le sette Facoltà da cui è presentemente costituita, e cioè giurisprudenza, economia e commercio, lettere e filosofia, magistero, scienze matematiche, fisiche e naturali, farmacia, ingegneria, la Facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che l'Università dotata di tale Facoltà, più prossima alla Regione, è quella di Padova, la quale, alla data del 31 dicembre 1963, risultava contare ben 1569 studenti iscritti, dei quali 191 fuori corso;

Rammentata la richiesta del Senato accademico dell'Università di Trieste al Ministero della pubblica istruzione affinchè nel programma ministeriale fosse compresa l'istituzione della Facoltà di medicina in questa sede;

Vista la relazione presentata alla Camera dei deputati dal Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sullo stato della pubblica istruzione in Italia e sulle linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965;

Ritenuto necessario completare l'Università degli studi di Trieste, mediante l'istituzione della Facoltà di medicina e chirurgia, e ciò al fine sia di permettere agli studenti della Regione di frequentare tale Facoltà in una sede universitaria più prossima, sia di attenuare il sovraffollamento verificatosi, in tale settore, presso l'Università di Padova;

Ritenuto altresì necessario che la Facoltà inizi senza ritardi il suo funzionamento nella sede dell'Università;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

stipulano la seguente

Convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Trieste.

Art. 1.

L'Università degli studi di Trieste, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste, la Cassa di risparmio di Trieste e gli Ospedali riuniti di Trieste stipulano la presente convenzione per l'istituzione ed il funzionamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Trieste.

Art. 2.

Il dott. Alberto Savona, presidente della Giunta provinciale di Trieste e in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Trieste, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 20.000.000 elevabile a 25.000.000 negli anni accademici successivi a quello in corso (1965-1966) se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste.

Il dott. Mario Franzil, sindaco del comune di Trieste ed in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Trieste e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 20.000.000 elevabile a 25.000.000 negli anni accademici successivi a quello in corso (1965-1966) se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste.

Il dott. Romano Caidassi, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste ed in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Trieste e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 2.000.000

L'avv. Giorgio Iaut, presidente della Cassa di risparmio di Trieste, ed in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere all'Università degli studi di Trieste, per l'anno accademico 1965-1966, la somma di L. 10.000.000 salvo a rivedere la propria posizione per gli anni seguenti.

Art. 3.

Il prof. Agostino Orione, rettore magnifico dell'Università degli studi, in rappresentanza della medesima, dichiara di accettare le suddette promesse ed obbligazioni assunte dai signori dott. Alberto Savona, dott. Mario Franzil, dott. Romano Caidassi ed avv. Giorgio Iaut, nelle rispettive qualifiche di rappresentanza.

Art. 4.

L'Università degli studi di Trieste e gli Ospedali riuniti di Trieste si impegnano a mettere a disposizione della suddetta Facoltà i locali e le attrezzature necessari al suo funzionamento.

In particolare l'Università di Trieste mette a disposizione gli Istituti di chimica, di fisica, di zoologia ed anatomia comparata, di patologia generale e di microbiologia della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e gli Istituti di chimica biologica e di fisiologia della Facoltà di farmacia.

Gli Ospedali riuniti di Trieste concedono in uso all'Università degli studi di Trieste, per l'Istituto di anatomia umana normale, i seguenti locali ed attrezzature presso l'Istituto di anatomia patologica dell'Ospedale Maggiore:

a) l'aula di lezione;

b) i servizi adiacenti a detta aula;

c) la camera oscura;

d) il reparto servizi, incluso lo spogliatoio del personale;

e) quattro stanze per studi;

nonchè in uso comune:

a) la piccola biblioteca;

b) la sala incisoria;

c) lo stabulario;

d) le celle frigorifere, con annessa saletta;

e) l'ascensore adibito al trasporto dei cadaveri in aula.

Art. 5.

Alla spesa annua per il funzionamento della Facoltà di medicina e chirurgia sarà provveduto:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo della provincia di Trieste di L. 20.000.000 elevabile a L. 25.000.000 dopo il primo anno se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste;

c) con il contributo annuo del comune di Trieste di 20 milioni elevabile a 25.000.000 dopo il primo anno se venisse a mancare il contributo della Cassa di risparmio di Trieste;

d) con il contributo annuo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste di 2.000.000;

e) con il contributo della Cassa di risparmio di Trieste, fissato in 10.000.000 per il primo anno, eventualmente rinnovabile di anno in anno per gli anni successivi secondo le possibilità dell'Istituto;

f) con eventuali contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 6.

I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati a lavori di primo impianto, attrezzature, spese varie di funzionamento ed eventualmente di personale.

Art. 7.

L'Università degli studi di Trieste si adopererà affinchè gli Enti locali, territoriali e culturali di Trieste concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili all'attività didattica e scientifica della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 8.

L'Università degli studi di Trieste si obbliga inoltre a promuovere, ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica per l'istituzione della Facoltà di medicina e chirurgia; la modificazione in conformità allo statuto dell'Università stessa, con l'aggiunta delle disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà, la creazione di posti di ruolo del personale insegnante, assistente, tecnico, di segreteria e subalterno necessario per il funzionamento della Facoltà medesima.

Art. 9.

La presente convenzione avrà la durata di anni due, a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approverà, e si intenderà rinnovata di biennio in biennio, salvo che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

L'adesione della Cassa di risparmio di Trieste vale solo per il primo anno, mentre per gli anni futuri resta subordinata ad espressa comunicazione di proroga da parte della Cassa stessa.

Art. 10.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Trieste, sarà registrata in esenzione della tassa di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti le quali, da me interpellate, prima di sottoscrivere, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. 3 fogli di carta bollata, dattiloscritti da persona di mia fiducia su nove facciate intere e diciotto righe della decima facciata.

Il rettore dell'Università di Trieste
prof. Agostino ORIGONE

Il presidente della Giunta provinciale di Trieste
dott. Alberto SAVONA

Il sindaco del comune di Trieste
dott. Mario FRANZIL

Il presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste
dott. Romano CAIDASSI

Il presidente della Cassa di risparmio di Trieste
avv. Giorgio IAUT

Il presidente degli Ospedali riuniti di Trieste
avv. Enzo MORGERA

Il segretario degli Ospedali riuniti
dott. Mariano BERNI

Il primo testimone
prof. Sergio MORGANTE

Il secondo testimone
prof. Benedetto DE BERNARD

Il direttore amministrativo-ufficiale rogante
dott. Oberdan MARCHETTI

Visto, *d'ordine del Presidente della Repubblica*
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Registrato a Trieste il 13 dicembre 1965, n. 7349, mod. I, vol. 141 - Esatte L. 9020 (novemilaventi).

Il direttore titolare: Ernesto GIORDANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966, n. 92.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Marie Nazarene.

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Marie Nazarene.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966, n. 93.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco di Paola, in Randazzo (Catania).

N. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acireale in data 24 maggio 1965, integrato con dichiarazione del 25 settembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco di Paola, in Randazzo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 94.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Luigi Einaudi », con sede in Torino.

N. 94. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Luigi Einaudi », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1966.

Nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale essendo scaduto il mandato conferito all'on. dott. Angelo Corsi, per il quadriennio dal 5 settembre 1961 al 4 settembre 1965, con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1961;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Gaetano Fanelli è nominato Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1966

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1966
Registro n. 4 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 11

(2659)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, fabbricate in materia plastica

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto 31 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1965, bilancio Trasporti, registro n. 98, foglio n. 216, con il quale è stato fissato, in via provvisoria per l'anno 1965, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore, esclusi quelli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico, fabbricate in materia plastica;

Considerato che sono tuttora in corso le prove stabilite per il riconoscimento della idoneità delle targhe anzidette, al fine di migliorarne le caratteristiche, e che, pertanto, è indispensabile prevedere un ulteriore, congruo periodo di tempo per l'espletamento della gara prevista dal decreto sopra citato;

Ritenuto in conseguenza che si rende necessario mantenere per l'anno 1966 il prezzo di vendita delle targhe nella misura già fissata con il decreto in parola per il periodo dell'anno 1965 a partire dal 1° aprile dello stesso anno:

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Decreta:

Il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento fabbricate in materia plastica per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi è mantenuto per l'anno 1966 nella misura già fissata con il decreto 31 dicembre 1964 a decorrere dal 1° aprile 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *febbraio* 1966
Registro n. 103 *bilancio Trasporti, foglio n.* 105

(2356)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delega al dott. Fernando Cantile a presiedere la Commissione centrale mercati prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 5, foglio n. 375, con il quale il dott. Guido Giorgi è stato delegato a presiedere la Commissione prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125;

Considerato che il dott. Guido Giorgi è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Decreta:

Il dott. Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, è delegato a presiedere la Commissione prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1966
Registro n. 2 *Industria e commercio, foglio n.* 383

(2599)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1966.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla ditta « IN.FA.TI. » (Industria Farmaceutica Ticino) sita in Pavia, a produrre prodotti chimici da usare in medicina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 22 ottobre 1951, con il quale la ditta « IN.FA.TI. » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Pavia, viale della Libertà n. 24, prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la comunicazione in data 24 gennaio 1966, con la quale la ditta sopracitata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto commissariale di cui sopra;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nella officina farmaceutica sita in Pavia, viale della Libertà n. 24, concessa alla ditta « IN.FA.TI. » Industria Farmaceutica Ticino con il decreto commissariale in data 22 ottobre 1951.

Il medico provinciale di Pavia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 marzo 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(2352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa agli Istituti ospitalieri di Milano ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 300.16.II.49/7, in data 19 febbraio 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere annessa agli Istituti ospitalieri di Milano è stata autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica.

(2396)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1966, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 859.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2413)

Autorizzazione al comune di Nardodipace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1966, il comune di Nardodipace (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.641.108, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2332)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1966, il comune di Trepuzzi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.023.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2333)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1966, il comune di Grotteria (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.468.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2334)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1966, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.557.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2335)

Autorizzazione al comune di Barrali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1966, il comune di Barrali (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2414)

Autorizzazione al comune di Bomba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1966, il comune di Bomba (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 835.651, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2415)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1966, il comune di Palena (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.628.114, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2416)

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1966, il comune di Galtelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2417)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1966, il comune di Orotelli (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.763.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2418)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1966, il comune di Civitaquana (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2419)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.771.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2490)

Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1966, il comune di Sala Consilina (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.377.811, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2420)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1966, il comune di Silvi (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2421)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Gallipoli (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.062.701, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2489)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Porto Torres (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2491)

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Elini (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.269.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2492)

Autorizzazione al comune di Armungia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1966, il comune di Armungia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.172.859, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2493)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1529, in data 23 febbraio 1966, il sig. Ventino Gori è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia.

(2236)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime sito nel comune di Guidonia-Montecelio.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 22 novembre 1965, n. 269, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1966 al registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 120, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali, gli immobili costituenti il sedime sito nel comune di Guidonia-Montecelio, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica, distinti nel catasto del comune di Guidonia-Montecelio come segue:

foglio n. 18, partic. 214 p, superficie da dismettere mq. 1060;
foglio n. 18, partic. 216, superficie da dismettere mq. 180;
foglio n. 18, partic. 221-p, superficie da dismettere mq. 3708;
foglio n. 18, partic 151-p, superficie da dismettere mq. 160;
foglio n. 18, partic. 217, superficie da dismettere mq. 180;
foglio n. 18, partic. 228-p, superficie da dismettere mq. 300;
foglio n. 18, partic. 227-p, superficie da dismettere mq. 180;
foglio n. 18, partic. 222-p, superficie da dismettere mq. 5592;
foglio n. 18, partic. 127-p, superficie da dismettere mq. 214;
foglio n. 18, partic. 219, superficie da dismettere mq. 180;
foglio n. 18, partic. 218, superficie da dismettere mq. 790;
foglio n. 18, partic. 220, superficie da dismettere mq. 880;
foglio n. 18, partic. 453-p, superficie da dismettere mq. 700;
foglio n. 18, partic. 224, superficie da dismettere mq. 830;
foglio n. 18, partic. 225-p, superficie da dismettere mq. 1976;
foglio n. 18, partic. 173-p, superficie da dismettere mq. 230;
foglio n. 18, partic. 401, superficie da dismettere mq. 340;
foglio n. 18, superficie non censita, superficie da dismettere mq. 8940.

(2310)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari, termali o comunque d'interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 14 febbraio 1966, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Montagna (Bolzano) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari, termali o comunque d'interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2322)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 10 novembre 1965, n. 3576, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di metri quadrati 95 di terreno sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune di Latina al foglio n. 172, mappale 96.

(2486)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Chieti-Scalo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 8 novembre 1965, n. 2442, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di metri quadrati 2360 di terreno sito in comune di Chieti-Scalo, riportato al catasto del comune di Chieti al foglio n. 28, particella 1-*b*.

(2487)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 17 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,91	624,95	624,98	624,95	624,90	624,79	624,94	624,79	624,79	624,98
$ Can.	580,63	580,60	580,60	580,50	580 —	580,60	580,50	580,60	580,60	580,70
Fr. Sv.	143,90	143,90	143,91	143,905	143,90	143,89	143,91	143,89	143,89	143,90
Kr. D.	90,62	90,63	90,62	90,63	90,50	90,62	90,63	90,62	90,62	90,64
Kr. N.	87,39	87,395	87,37	87,39	87,40	87,38	87,395	87,41	87,38	87.40
Kr. Sv.	121,265	121,40	121,29	121,37	121,15	121,26	121,375	121,25	121,26	121,35
Fol.	172,803	172,75	172,75	172,745	172,75	172,84	172,74	172,80	172,85	172,75
Fr. B.	12,553	12,553	12,5525	12,555	12,55	12,55	12,5525	12,54	12,55	12,55
Franco francese	127.507	127.50	127,50	127,515	127,45	127,50	127,505	127,51	127,50	127,50
Lst.	1747.501	1746,95	1746.80	1746,85	1746,75	1747,47	1746,80	1747,50	1747,47	1746,75
Dm occ.	155.72	155,67	155,685	155,69	155,65	155,72	155,695	155,78	155,72	155.63
Scell. Austr.	24,184	24,185	24,185	24,18875	24,15	24,18	24,19	24,17	24,18	24,185
Escudo Port.	21,79	21,79	21,82	21,79	21,84	21,79	21,785	21,80	21,79	21,78
Peseta Sp.	10,43	10,425	10,44	10,425	10,43	10,42	10,4255	10,42	10,42	10,425

Media dei titoli del 17 marzo 1966

Rendita 5% 1935	106,675
Redimibile 3,50% 1934	100.375
Id. 3,50% (Ricostruzione)	88,95
Id. 5% (Ricostruzione)	98,825
Id. 5% (Riforma fondiaria)	98.60
Id. 5% (Città di Trieste)	98,725
Id. 5% (Beni Esteri)	98,525
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1966)	100,70
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	101,10
» 5% (» 1° aprile 1969)	101,15
» 5% (» 1° gennaio 1970)	101,175
» 5% (» 1° gennaio 1971)	101,275
» 5% (» 1° aprile 1973)	101,40
» 5% (» 1° aprile 1974)	101,325
B. T. Poliennali 5% (» 1° ottobre 1966)	100,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1966

1 Dollaro USA	624.945
1 Dollaro canadese	580,50
1 Franco svizzero	143.907
1 Corona danese	90,63
1 Corona norvegese	87,392
1 Corona svedese	121.372
1 Fiorino olandese	172,742
1 Franco belga	12.554
1 Franco francese	127 51
1 Lira sterlina	1746,825
1 Marco germanico	155,692
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21.787
1 Peseta Sp.	10,425

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 novembre 1965 dalla signorina Kapelj Albina, nata a Trieste il 3 gennaio 1915, residente a Tolmezzo in via V. Cella n. 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cappel;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Kapelj Albina è ridotto nella forma italiana di Cappel.

Il sindaco del comune di Tolmezzo è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 18 febbraio 1966

p. *Il prefetto*: MICELI

(2210)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 dicembre 1965 dal sig. Plahuta Enrico, nato a Trieste il 15 agosto 1912 e qui residente in via Piccardi n. 34, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Alati;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Plahuta Enrico è ridotto nella forma italiana di Alati.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Plahuta Loredana, nata a Trieste il 30 marzo 1949, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 febbraio 1966

p. *Il prefetto*: MICELI

(2212)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a dieci posti di inserviente in prova presso l'Avvocatura dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 10, del 1°-31 ottobre 1965, del Bolettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'avvocato generale dello Stato del 3 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1965, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 9, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a dieci posti di inserviente in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato del 17 giugno 1964.

(2272)

CORTE DEI CONTI

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato integrativa del concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 19 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1965, con il quale è stato indetto il concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a otto posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova della Corte dei conti, indetto con decreto del 19 giugno 1965, è fissata per il giorno 18 aprile 1966.

La prova stessa avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 9.

Roma, addì 8 marzo 1966

Il presidente: CARBONE

(2607)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, concernente modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, contenente modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

Visto l'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 284, contenente norme sulla sistemazione e sui concorsi degli ufficiali di complemento delle forze armate nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, relativi alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1947, registro n. 23, foglio n. 66, con il quale, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, venne indetto il concorso per titoli riservato ai funzionari civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena ed ai marescialli dei tre gradi del Corpo degli agenti di custodia; concorso andato deserto per mancanza di candidati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei quattordici posti nel ruolo degli ufficiali del Corpo anzidetto, di cui cinque riservati ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia messi a concorso con decreto ministeriale di pari data;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere ufficiali anche di complemento dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di ufficiale di almeno 6 mesi;

b) non avere oltrepassato alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 del presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) essere cittadini italiani;

d) essere in possesso del diploma di scuola media superiore;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato nel Corpo degli agenti di custodia, da accertarsi mediante visita sanitaria cui i concorrenti sono sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami scritti. L'accertamento dell'idoneità fisica è deferito alla Commissione di cui all'art. 127 della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

g) avere l'altezza non inferiore a metri 1,65.

Art. 3.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 29 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, devono essere presentate direttamente ovvero

pervenire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, Ufficio 2°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sono accolte le domande presentate o pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopraindicato.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il proprio nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita e residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che l'aspirante abbia diritto all'aumento dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, deve farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

L'aspirante deve altresì notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici di cui al precedente art. 3

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati:

1) una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente. Tale fotografia deve essere applicata su carta bollata da L. 400 sulla quale l'aspirante deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia devono essere autenticate da un notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

2) certificato medico, redatto su regolamentare carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale sanitario, nel quale, oltre l'attestazione di sana e robusta costituzione e la mancanza di qualsiasi difetto fisico dell'aspirante, deve essere indicato l'esito degli accertamenti sierologici del sangue per la lue, eseguiti a norma della legge n. 837 del 25 luglio 1956.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare un breve termine per la regolarizzazione della domanda e dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 5.

Gli esami di cui all'art. 1 del presente decreto, sono scritti e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale comune;
3) diritto penale militare.

Le prove orali vertono sulle materie di cui ai numeri precedenti ed inoltre sulle seguenti:

1) istituzioni di procedura civile;
2) diritto costituzionale;
3) diritto amministrativo;
4) procedura penale;
5) procedura penale militare;
6) nozioni di contabilità generale dello Stato;
7) regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena;
8) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;
9) legge e regolamento di pubblica sicurezza;
10) regolamento di disciplina militare;
11) armi e tiro.

Art. 6.

Agli esami orali sono ammessi i candidati che hanno riportato in ciascuna prova scritta non meno di sei decimi. Sono dichiarati idonei i candidati che hanno riportato una media di voti non minore di sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna prova.

I concorrenti che superano le prove orali devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, Ufficio 2°, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione del risultato delle prove nell'albo della sede degli esami, i documenti prescritti, in regola con il bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria degli idonei sarà fatta per ordine di merito secondo la votazione riportata e, a parità di voti, con le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Persidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

I candidati utilmente collocati in graduatoria sono invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto per riassunto dell'atto di nascita con la indicazione della paternità e della maternità ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432;
4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) copia dello stato di servizio militare;
7) originale o copia autenticata dal notaio, su carta bollata da L. 400, del titolo di studio posseduto;
8) i documenti che danno diritto alla elevazione dei limiti di età di cui all'art. 3 del presente decreto.

I documenti indicati ai nn. 1), 2), 4) e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 8.

Con decreto ministeriale sono approvate la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

Sono dichiarati vincitori i primi della graduatoria di merito nei limiti dei posti messi a concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, sono nominati sottotenenti in s.p.e. nel Corpo degli agenti di custodia e saranno iscritti nel ruolo nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

Qualora i vincitori non assumano servizio nel termine fissato decadono dalla nomina.

Art. 11.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno fissate le date delle prove scritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti addì 5 *marzo* 1966
Registro n. 9, *foglio n.* 144. — GALLUCCI

(2406)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Concorso nazionale, tra artisti italiani, per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da destinare al complesso edilizio della F.A.O. in Roma.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato dalla legge 23 marzo 1964, n. 134;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Premesso che con decreto provveditoriale 13 ottobre 1964, n. 42663 (registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1964, registro n. 3, foglio n. 303) è stato approvato il bando di concorso nazionale, tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche entro il limite di L. 35.000.000 da destinare al complesso edilizio della F.A.O. in Roma (viale Aventino);

Ritenuto che prima della pubblicazione del decreto provveditoriale n. 42663 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, si è ravvisata la necessità, su richiesta della Direzione della F.A.O. di apportare alcune varianti al bando in questione;

che, pertanto, occorre procedere alla revoca del citato decreto provveditoriale e alla approvazione di un nuovo bando di concorso;

Visto il nuovo bando di concorso;

Visto il parere n. 50196 espresso dal C.T.A. nell'adunanza del 21 dicembre 1965;

Vista la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto provveditoriale 13 ottobre 1964, n. 42663.

Art. 2.

E' approvato il bando di concorso nazionale, tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche nel nuovo complesso edilizio della F.A.O. in Roma, al viale Aventino.

Art. 3.

Il presente decreto con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1966

Il provveditore: SANZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966
Registro n. 1, foglio n. 251

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte, come appresso indicato, destinate alla decorazione dell'edificio « C » e sopraelevazione dell'edificio « B » del complesso edilizio sede della F.A.O. al viale Aventino in Roma.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Data l'importanza dell'edificio quale sede internazionale della Organizzazione F.A.O. e, dato il sensibile importo stanziato per le varie opere da eseguire la cui somma è di L. 35.000.000 il risultato di tale concorso nazionale bandito fra tutti gli artisti italiani, dovrà essere tale da fornire all'edificio vere e proprie opere d'atre, adeguate allo spirito ed alla cultura del nostro tempo.

E' bene tenere presente, inoltre, l'importanza delle opere da eseguire, poste al vaglio di osservazioni di ben 110 Nazioni partecipanti all'Organizzazione F.A.O.

1) Nel concepimento delle opere da presentare, non viene imposta alcuna delimitazione al fattore creativo, semprechè la risultante sia una sincera espressione d'arte e di poesia non delimitata unicamente ad un puro carattere teorico ed artigianale o ad effimera moda corrente.

2) I mezzi espressivi ed i materiali da impiegare, sono di libera scelta del concorrente, semprechè rispondano alle necessità e funzione indicate nel presente bando di concorso.

Art. 2.

Descrizioni della opere d'arte:

Opera 1ª: n. due pannelli decorativi ad alto o basso rilievo, in pietra, marmo metallo, ed altri materiali, e ad uno o più toni di colore, da apporre sulle due pareti laterali nell'atrio di ingresso al piano terreno, su fondo esistente in travertino picchiato. Misure di massimo ingombro circa m. 2,60 × 1,00 di altezza. Luce dal soffitto e dalla vetrina dell'ingresso centrale (come da apposito disegno del quale potrà essere chiesta copia all'ufficio del Genio civile in Roma, via Monzambano n. 10 che ne curerà la trasmissione a mezzo raccomandata, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Il compenso per i due pannelli dati in opera ogni onere compreso è di L. 3.000.000 (tremilioni).

Opera 2ª: n. quattro pannelli decorativi con le caratteristiche descritte per l'opera 1ª, da apporre su pareti già rivestite di legno douglas in numero di due per ciascuno dei due saloni (A e B) al secondo piano.

Ciascun pannello avrà le dimensioni massime di circa: 1,70 × 0,80 di altezza.

La luce artificiale sarà cadente dal soffitto (come da disegno del quale potrà essere chiesta copia all'Ufficio del genio civile come sopra indicato).

Il compenso per i quattro pannelli dati in opera ogni onere compreso è di L. 6.000.000 (lire seimilioni). L'Amministrazione si riserva di affidare l'incarico a due differenti artisti per la es cuzione dei pannelli in argomento. In tal caso a ciascun artista, esecutore dei due pannelli relativi ad una sala, spetterà un compenso di L. 3.000.000 (tremilioni).

Opera 3ª: n. due motivi decorativi con le caratteristiche descritte per l'opera 1ª, da apporre sulle pareti della saletta da proiezioni al 2° piano già rivestito in legno douglas.

La luce artificiale, cadrà dal soffitto. Ciascun motivo decorativo avrà le dimensioni massime di m. 1,70 × 0,80 di altezza (come da disegno del quale potrà essere chiesta copia all'ufficio del Genio civile come sopra indicato).

Il compenso per i due motivi decorativi dati in opera ogni onere compreso è di L. 3.000.000 (lire tremilioni).

Opera 4ª: Decorazioni della cappa principale del « Grill » nel piano sopraelevazione da eseguirsi in uno o più colori in metallo o vari metalli, od altri appropriati materiali di peso compatibile con la predisposta armatura di sostegno.

Il frontale avrà le dimensioni di circa m. 11,70 × 1,20 e le due fiancate di circa m. 2,50 × 0,90.

La luce artificiale cadrà dal soffitto e quella naturale proviene dalle finestre antistanti (come da disegno del quale potrà essere chiesta copia all'Ufficio del genio civile come sopra indicato).

Il compenso per la suddetta decorazione data in opera ogni onere compreso è di L. 9.000.000 (lire novemilioni).

Opera 5ª: Decorazione delle superfici esterne del balcone del « Grill » da eseguire, (con o senza soluzione di continuità), con qualsiasi materia, ad uno o più colori, tenendo presente che il tutto deve fra l'altro offrire anche la necessaria garanzia di resistenza all'usura da parte di una notevole affluenza di consumatori.

Il fondo sarà costituito da parete in muratura di mattoni forati dello spessore di cm. 15 intonacata e munita di zoccolo di tesserine 2 × 2 di grès grigio scuro. Il piano orizzontale sarà rivestito del metallo acciaio inossidabile. Sviluppo dei vari lati: circa ml. 12,00 + 2,50 + 36,50 + 4,00 = ml. 55,00 × 0,50 di altezza.

L'illuminazione sarà come sopra alla opera n. 4ª (come da disegno del quale potrà essere chiesta copia all'ufficio del Genio civile come sopra indicato).

Il compenso per l'intera decorazione data in opera ogni onere compreso è di L. 6.000.000 (lire seimilioni).

Opera 6: Opera scultorea in metallo, pietra o marmo di indubbia resistenza e durata agli agenti atmosferici da collocare nell'aiuola a fianco dell'ingresso al fabbricato « C ». Viene lasciata libera la interpretazione ed il carattere espressivo del soggetto purchè l'opera risulti di rilevante importanza artistica, tenuto conto dello spazio e dell'ambiente architettonico circostante.

L'altezza dell'opera non potrà superare i m. 2,20 compreso il basamento, la larghezza non potrà superare i m. 1,50 e la lunghezza nel senso parallelo all'edificio è libera.

Il compenso per la suddetta opera scultorea ogni onere compreso e di L. 8.000.000 (lire ottomilioni).

Art. 3.

Ogni artista partecipante al concorso delle opere di cui all'art. 2 potrà concorrere per una o più opere, e per ciascuna di esse dovrà presentare bozzetti e disegni, o quant'altro creda necessario anche in scala ridotta semprechè presenti, in tal caso, un particolare in rapporto 1: 1—, E' fatta eccezione per l'opera 6ª per la quale è tassativamente prescritta la presentazione di un bozzetto in gesso nel rapporto 1: 5 ed un particolare al vero.

Ogni bozzetto dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione, pure firmata, redatta in carta da bollo che è stata presa esatta cognizione, accettandola pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione delle opere indicate nell'art. 2 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella stessa lettera d'impegno

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale: Concorso per le opere d'arte destinate alla sede della F.A.O. al viale Aventino e la indicazione (secondo la elencazione di cui all'art. 2) del numero di ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, presso la sede della F.A.O. Servizi edifici e comunicazioni, viale delle Terme di Caracalla Roma non oltre le ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine non sarà prorogabile. Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una unica Commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice per quanto riguarda le opere di cui all'art. 2 formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicato:

Opera 1ª (lire tremilioni)	. L. 1.500.000 × 2 =	L. 3.000.000
Opera 2ª (lire seimilioni)	. L. 1.500.000 × 4 =	L. 6.000.000
Opera 3ª (lire tremilioni)	. L. 1.500.000 × 2 =	L. 3.000.000
Opera 4ª (lire novemilioni)		. L. 9.000.000
Opera 5ª (lire seimilioni)		. L. 6.000.000
Opera 6ª (lire ottomilioni)		. L. 8.000.000

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati, per una o più opere, sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a queste mediante ulteriore concorso da bandire per le opere già dette ed eventualmente, anche per la esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I concorrenti dovranno presentare, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 2, anche il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

Ai vincitori del concorso sarà affidato l'incarico per la esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno, di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia all'ufficio speciale del Genio civile per le opere edilizie della capitale in via Monzambano, 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi e disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copia degli esistenti disegni (piano prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Anche dopo l'assegnazione dell'opera o delle opere l'Amministrazione si riserva la facoltà di poter variare la destinazione e l'ubicazione delle opere stesse.

Roma, addì 12 marzo 1966

Il provveditore: SANZO

(2530)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto in prova nel ruolo dei servizi della pesca - carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, in data 3 marzo 1966, sono stati pubblicati nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso per esami ad un posto di esperto aggiunto nel ruolo dei servizi della pesca, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1965.

(2578)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami ad un posto di aiuto assistente tecnico in prova nel ruolo dei servizi della pesca - carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, in data 3 marzo 1966, sono stati pubblicati nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso per esami ad un posto di aiuto assistente tecnico in prova nel ruolo dei servizi della pesca - carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1965.

(2579)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di statistico ed attuario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1965.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di statistico ed attuario in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, avranno luogo in Roma, presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia, n. 24, nei giorni 26, 27 e 28 aprile 1966, alle ore 8.

(2504)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 16 settembre 1965, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Ritenuta la necessità di nominare la Commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di ventisette agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1965, è composta come segue:

Presidente:

Cannizzaro dott. Orazio, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Martinelli rag. Giuseppe, membro della Deputazione della Borsa valori di Milano;

Tagi dott. Giorgio, membro del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Rossi rag. Giulio, rappresentante della Camera di commercio di Milano;

Dominedò prof. Valentino, ordinario di economia politica presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1966
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 353

(2583)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

Le prove scritte indicate alle parti prima e seconda del programma del concorso per esami a tre posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1964, avranno luogo in Roma presso l'Istituto di chimica applicata ed industriale della Università, via delle Sette Sale n. 11, con inizio dal giorno 4 aprile 1966, alle ore otto.

(2610)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a settantacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1965 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 5 marzo 1966 il decreto ministeriale 13 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1965, registro n. 36 Finanze, foglio n. 168 che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a settantacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1964, pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 26 maggio 1964.

(2580)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto della Amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1965 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 5 marzo 1966 il decreto ministeriale 15 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1965, registro n. 47 Finanze, foglio n. 27 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquecento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1963.

(2581)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.